



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILADELFIA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Piano Comunale di Protezione Civile

R0 - Relazione generale

Il Sindaco

Il R.U.P.

Il Tecnico

2012
aggiornamento

1 – ASPETTI NORMATIVI

Il presente piano comunale di protezione civile trae riferimento e spunto dalle norme contenute nelle leggi appresso specificate, che regolamentano ogni attività di protezione civile.

1.1 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

La legge di riferimento in materia di protezione civile è la **n° 225 del 1992**, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile. L'art. 15, in merito alle competenze comunali prevede:

1. nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile;
2. la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di Strutture comunali di protezione civile;
3. il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale amministrato, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale;
4. quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito dalla **legge n. 100 del 12 luglio 2012**, con l'articolo 1, modifica e integra questi provvedimenti:

- Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile (legge n. 225 del 24 febbraio 1992);
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011,) aggiungendo due commi all'art. 31;
- Legge quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 21 novembre 2000) modificando l'articolo 7;
- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011) modificando l'articolo 2, comma 2-septies;
- Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010) abrogando il comma 2 dell'art. 15.

Il testo prevede inoltre, all'articolo 1-bis e all'articolo 3, ulteriori disposizioni per il generale riordino della protezione civile e sopprime l'articolo 2 del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, relativo alle assicurazioni dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati.

Di seguito le modifiche alla legge n. 225/1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (art. 1, comma 1, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012):

- Inserimento dell'art. 1-bis
- Modifiche all'art. 2
- Modifiche all'art. 3
- Inserimento dell'art. 3-bis
- Inserimento dell'art. 3-ter
- Modifiche all'art. 5

- Modifiche all'art.14
- Modifiche all'art.15
- Modifiche all'art.20

Inserimento dell'art. 1-bis: *Servizio Nazionale della Protezione Civile. È riproposta la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, già prevista dall'art. 1 della legge n. 225/1992 che tuttavia, secondo alcune interpretazioni, risultava abrogato da parte della normativa di settore successivamente emanata. Si riafferma che la promozione e il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un "Ministro con portafoglio" o il "Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio" e non "un Ministro" (come previsto dal decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005, convertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005, che aveva modificato la legge n. 225/1992). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, si avvalgono del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Modifiche all'art. 2: *Eventi di tipo c). Cambia la definizione degli eventi di tipo c) che sono definiti come "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo". Vengono in questo modo precisate le tempistiche per l'impiego dei mezzi e poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza.*

Modifiche all'art. 3: **Attività di protezione civile.** *Accanto alle attività di "previsione e prevenzione dei rischi", "soccorso delle popolazioni" e "superamento dell'emergenza" vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al "contrasto dell'emergenza" e alla "mitigazione del rischio". Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Previsione.** L'idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l'introduzione del concetto di "identificazione degli scenari di rischio probabili". Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette "dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi". **Prevenzione.** Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite "non strutturali", sono: l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni. **Soccorso.** La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi "integrati e coordinati". **Superamento dell'emergenza.** Non subisce modifiche la definizione di superamento dell'emergenza che consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono disciplinate dall'art. 5 che è stato modificato e integrato per definire con chiarezza come avviene il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria. **Piani e programmi territoriali.** I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali.*

Inserimento dell'art. 3-bis: *Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nelle sue componenti statale e regionale, viene inquadrato in modo organico nell'art. 3-bis che richiama i diversi provvedimenti che negli ultimi anni hanno disciplinato le attività di allertamento per fini di protezione civile, definendone compiti e responsabilità. In particolare, si evidenzia che il Sistema è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, che riguardano il preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi definiti dall'art. 2 della legge n. 225/1992. Finalità del sistema è allertare e attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali. Il governo e la gestione del Sistema di allerta nazionale sono assicurati da:*

- *Dipartimento della Protezione Civile e Regioni, attraverso la Rete dei Centri funzionali;*
- *Servizio meteorologico nazionale distribuito – Smnd, che deve essere realizzato entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, con i compiti che verranno stabiliti da un decreto del Presidente della Repubblica;*
- *Reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza;*
- *Presidi territoriali;*
- *Centri di competenza;*
- *Ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a queste reti.*

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, definirà i principi per individuare e far funzionare i Centri di competenza. Sulla base dei livelli di rischio, ogni Regione determina le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale. Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inserimento dell'art. 3-ter: *Reti di monitoraggio e radiofrequenze. Per la gestione delle reti strumentali e di monitoraggio le Regioni sono esentate da alcuni pagamenti relativi alla concessione d'uso delle radiofrequenze. Le frequenze vengono individuate con un decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da adottare su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge. Lo schema di decreto verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni apporta le modifiche al decreto dovute agli aggiornamenti del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze o all'evoluzione normativa. L'attuazione di quanto previsto da questo articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Modifiche all'art. 5: *La legge n. 100/2012 modifica e integra in modo significativo l'art. 5 della legge n. 225/1992, sul quale era intervenuta prima la legge n. 10/2011, poi la sentenza n. 22 del 13-16 febbraio 2012 della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimi i commi 5-quater e 5-quinquies. **Dichiarazione dello stato di emergenza.** Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche "nell'imminenza" e non solo "al verificarsi" di calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. Lo stato di emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita*

*l'intesa. Viene definita la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza. La durata non può, di regola, superare i 90 giorni e può essere prorogata, di regola, per un massimo di 60 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. In relazione all'emergenza, viene individuata anche "l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria" che coordina gli interventi conseguenti l'evento allo scadere dello stato di emergenza. **Ordinanze.** Agli interventi si provvede anche con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. L'attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Prima, le ordinanze venivano emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. L'emanazione richiede l'acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate. Le ordinanze dispongono relativamente a:*

- servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;*
- messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono una minaccia per l'incolumità pubblica e privata;*
- ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita;*
- interventi volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.*

*Le ordinanze vengono trasmesse per informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro con portafoglio delegato. Le ordinanze emanate entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono immediatamente efficaci. Una volta emanate vengono trasmesse anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente ai profili finanziari. **Realizzazione degli interventi e soggetti responsabili.** Per attuare gli interventi previsti nelle ordinanze, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si avvale delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio Nazionale e ne coordina le attività impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti, scegliendo tra quanti sono ordinariamente competenti per i diversi ambiti di attività. Se il Capo Dipartimento si avvale di Commissari delegati, il provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità d'intervento. I Commissari delegati sono scelti tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. **Compensi.** Non è previsto alcun compenso per il Capo Dipartimento della Protezione Civile e per i Commissari delegati nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Nel caso si tratti di altri soggetti, il compenso è commisurato alla durata dell'incarico, nel limite massimo del 70% del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione. **Subentro dell'amministrazione competente in ordinario.** Vengono definiti i tempi e i modi per il subentro dell'amministrazione competente in ordinario. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato emergenziale, il Capo Dipartimento emana un'ordinanza, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione competente in ordinario a coordinare gli interventi necessari successivi. Questa ordinanza può anche contenere deroghe, per un massimo di sei mesi non prorogabili, per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi. Può essere inoltre*

individuato il soggetto dell'Amministrazione pubblica competente a cui intestare la contabilità speciale aperta per l'emergenza, per il tempo necessario a completare gli interventi previsti dalle ordinanze. Alla chiusura della contabilità speciale, le risorse rimanenti sono trasferite alla Regione o all'Ente locale competente in ordinario, oppure, se si tratta di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. **Relazione annuale al Parlamento.** Ogni anno il Governo riferisce al Parlamento sulle attività di protezione civile che riguardano le azioni di previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e pianificazione dell'emergenza, oltre che sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile. **Rendicontazione.** I rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali e quelli dei soggetti a cui viene intestata la contabilità speciale con l'ordinanza di subentro sono trasmessi, completi di documentazione giustificativa e di eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile, alle Commissioni parlamentari competenti e al Ministero dell'Interno. I rendiconti sono inoltre pubblicati sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile. **Imposta regionale.** Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può aumentare l'imposta regionale di ulteriori cinque centesimi per litro rispetto al massimo consentito. **Fondi statali.** Alle spese necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza si provvede con risorse del Fondo nazionale di protezione civile, che deve essere annualmente finanziato. Le risorse vengono assegnate alle amministrazioni interessate con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso si utilizzi il Fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo è reintegrato in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, tramite la riduzione delle voci di spesa rimodulabili, indicate nell'elenco allegato alla legge stessa. Un decreto del Presidente del Consiglio individua l'ammontare delle riduzioni delle dotazioni finanziarie, le voci di spesa interessate e le modifiche degli obiettivi del Patto di stabilità interno, così da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere affinché entro 20 giorni le Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario esprimano il proprio parere. In combinazione con questa riduzione delle voci di spesa, il Fondo di riserva per le spese impreviste è reintegrato, in tutto o in parte, con le entrate che derivano dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, e dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. L'eventuale aumento, di massimo cinque centesimi al litro, è stabilito in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane. **Sospensione dei mutui.** In caso di gravi difficoltà per il tessuto economico-sociale dei territori colpiti dall'emergenza, ai soggetti titolari di mutui relativi ad immobili resi inagibili dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi. Alla copertura di questi oneri si provvede con ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa. **Pagamento dei mutui.** Il pagamento delle rate dei mutui contratti dalle Regioni per finanziare interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali che si sono verificate negli scorsi anni è effettuato non più dal Dipartimento della Protezione Civile ma direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Modifiche all'art. 14: Competenze del Prefetto. La principale modifica è al comma 2 e prevede che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie

iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Rimane, invece, sostanzialmente inalterata la formulazione del comma 3: il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene, l'esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 della stessa legge.

Modifiche all'art. 15: Attribuzioni del sindaco. *La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco autorità comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. **Piano di emergenza comunale.** Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall'attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Modifiche all'art. 20: Monitoraggio delle ordinanze di protezione civile. *La legge 100/2012 sostituisce l'art. 20 della legge 225/1992 e stabilisce che entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa disposizione, si provveda a disciplinare un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle ordinanze di protezione civile e dei provvedimenti ad esse relativi e delle ispezioni. Questo sistema sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Unificata. L'attuazione della disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'entrata in vigore di questo dpcm sarà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 30 gennaio 1993 che disciplina le ispezioni sugli interventi di emergenza.*

Modifiche alla legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012" (Art. 1, comma 1-bis, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Patto di stabilità. Nell'ambito di quanto già previsto, i nuovi commi introdotti stabiliscono che le spese per gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalla Province in caso di eventi di tipo c) siano escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Queste spese devono però risultare effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi. La disposizione si attua nei limiti delle risorse rese disponibili con l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. (Inserimento dei commi 8-bis e 8-ter all'art. 31 alla legge 12 novembre 2011, n. 183)

Modifiche alla legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" (Art. 1, comma 2, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Flotta aerea antincendio boschivo. La flotta aerea antincendio del Dipartimento della Protezione Civile è trasferita al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Per la definizione dei tempi e delle modalità del trasferimento si rimanda ad un regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno. Preventivamente andranno individuate le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre restano validi i contratti vigenti relativi all'uso della flotta da parte del Dipartimento della Protezione Civile. (Modifiche all'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353)

Modifiche alla legge n. 10/2011 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (Art. 1, comma 3, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Controllo della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha sette giorni di tempo per esprimere il proprio parere sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione di ordinanze di protezione civile. Oltre questo termine, i provvedimenti si considerano efficaci. (Modifiche all'articolo 2, comma 2-septies, della dl n.225 del 29 dicembre 2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011)

Modifiche alla legge n. 26/2010 “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile” (Art. 1, comma 4, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Livelli minimi organizzativi. È abrogata la disposizione che prevedeva l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del Sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. (abrogazione del comma 2, art. 15, del dl n.195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010)

Ulteriori disposizioni per il generale riordino della protezione civile (Art. 1-bis e art. 3 del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)

Piano regionale di protezione civile. Entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, le Regioni possono approvare il Piano regionale di protezione civile, che individua criteri e modalità d'intervento in caso di emergenza, sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento, e un piano di prevenzione dei rischi. Il Piano può prevedere l'istituzione di un fondo regionale per realizzare gli interventi necessari a fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. (art. 1-bis)

Grandi eventi. La gestione dei grandi eventi, come sancito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non rientra più nelle competenze della protezione civile. Sono, tuttavia, confermate le disposizioni relative allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie a Milano 2012 (che si è svolto nel maggio scorso).

I Commissari delegati individuati per la realizzazione del Nuovo Auditorium Parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia possono prorogare di sei mesi la gestione operativa della contabilità speciale, solo per consentire i pagamenti relativi ad attività concluse o in via di completamento.

Le gestioni commissariali che operano all'entrata in vigore del decreto legge n. 59/2012 non possono essere prorogate, se non una volta sola ma comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile viene regolato il subentro dell'Amministrazione competente in ordinario a coordinare gli interventi necessari successivi. Questa ordinanza può anche contenere deroghe, per un massimo di sei mesi non prorogabili, per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi. Può essere inoltre individuato il soggetto dell'Amministrazione pubblica competente a cui intestare la contabilità speciale aperta per l'emergenza, per il tempo necessario a completare gli interventi previsti dalle ordinanze. Alla chiusura della contabilità speciale, le risorse rimanenti sono trasferite alla Regione o all'Ente locale competente in ordinario, oppure, se si tratta di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

È istituita, inoltre, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi. Le informazioni relative agli appalti e ai soggetti affidatari sono pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. (art. 3, commi 1, 2 e 5-bis)

Emergenze insediamenti comunità nomadi. Con la sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo lo stato di emergenza connesso agli insediamenti di comunità nomadi nelle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto e per il quale erano stati nominati Commissari delegati i Prefetti dei rispettivi capoluoghi di regione.

La legge n. 100/2012 stabilisce che le somme messe a disposizione dei Commissari delegati con ordinanze di protezione civile per la gestione di tale emergenza non ancora impegnate alla data di notificazione della sentenza sono riassegnate al Ministero dell'Interno per il completamento degli interventi già programmati (art. 3, comma 3).

Termovalorizzatore di Acerra. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 355.550.240,84 euro, sono trasferite direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto. Per il 2012, sono ridotti di 138 milioni di euro i limiti di spesa previsti dal patto di stabilità della Regione Campania. (art. 3, commi 4, 4-bis e 5).

La legge regionale n. 4 del 10/02/97 dispone che la Regione promuova il concorso dei comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- la raccolta di dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale di protezione Civile;
- la collaborazione con le province nella predisposizione della carta dei rischi, provvedendo a:
 - a. segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio;
 - b. fornire per ciascuna di esse, una dettagliata analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico-amministrative;
 - c. avanzare sul piano tecnico eventuali proposte volte alla eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio;
- la collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche all'attuazione degli interventi previsti nei predetti piani;
- l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza.

Il D.lgs 267 del 2000, all'art.54, prevede:

1. che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

La Deliberazione della Giunta regionale **DGR n°877 del 02/10/2002** – (art. 5 comma 3 delle Norme di Attuazione) approva le Direttive per l'Adozione delle Misure di Protezione Civile a livello provinciale e comunale connesse al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale.

Questo documento è indirizzato ai Sindaci dei Comuni della Regione, sia sedi C.O.M. che sedi C.O.C., il cui territorio ricade, parzialmente o totalmente, nella perimetrazione effettuata dall'Autorità di Bacino della Regione Calabria nella fase di redazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale, P.A.I. (finalizzato alla valutazione del rischio di frana, d'alluvione e d'erosione costiera), e fornisce le direttive generali per l'adozione da parte degli stessi, nella duplice veste di Autorità Locali di protezione civile ed Ufficiali di Governo, delle conseguenti misure di protezione civile, cioè la realizzazione di specifiche pianificazioni d'emergenza e di protezione delle popolazioni locali interessate dal rischio idraulico-geologico (sistemi di allertamento, di allarme ed eventuale evacuazione), ai sensi dell'art. 5 – comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano medesimo e per quanto previsto dalla legge Regionale del 10/02/97, n.4.

Le direttive d'indirizzo si basano sullo schema del "Metodo Augustus" che, adottato a livello nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce in maniera semplice e flessibile le modalità operative in emergenza.

Alle Amministrazioni Provinciali, è demandato il compito di coordinare in ambito provinciale le iniziative dei Comuni, inserendo tali specifiche pianificazioni di salvaguardia della popolazione, nei piani provinciali di soccorso.

La Deliberazione della Giunta Regionale **DGR n°172 del 29/03/2007** – Approva la direttiva regionale per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/04 e smi.

Essa detta gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. Il *sistema di allertamento regionale* non è altro che l'insieme delle strutture organizzate, dei beni strumentali, delle disposizioni normative, dei piani, dei programmi e delle procedure che, in modo armonico e organizzato, possono

concorrere a ridurre i danni per le persone ed i beni in caso di eventi metereologici o idrogeologici particolarmente intensi.

La Direttiva in particolare:

- A. disciplina le modalità con le quali la Regione Calabria sviluppa l'azione di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza per la difesa dal rischio idrogeologico e idraulico nel territorio regionale;
- B. disciplina l'attuazione nel territorio della Regione Calabria di quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., dove si adottavano gli *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile* ;
- C. disciplina le seguenti attività:
 - a. la delimitazione delle Zone di Allerta;
 - b. la identificazione degli Scenari di Rischio;
 - c. il potenziamento e la gestione delle Reti di Monitoraggio Idrogeologico in Calabria per la misura dei precursori di evento;
 - d. la realizzazione e la gestione delle Soglie Pluviometriche e più in generale dei Modelli Matematici per la previsione e il preannuncio di evnti idrogeologici pericolosi;
 - e. la identificazione e la segnalazione dei Livelli di Criticità;
 - f. l'emanazione dei Livelli di Allerta;
 - g. la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione dei Piani di Emergenza;
 - h. la organizzazione del Presidio Territoriale Idrogeologico e Idraulico;
 - i. la organizzazione delle Unità Tecniche Mobili (UTM);
- D. definisce funzioni, compiti e responsabilità relativi alle sole attività di cui al punto C, dei seguenti soggetti:
 - a. Giunta regionale della Regione Calabria;
 - b. Dirigente del Settore di Protezione Civile regionale;
 - c. Settore di Protezione Civile regionale;
 - d. Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile;
 - e. Responsabile del Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile;
 - f. Sala Operativa Regionale;
 - g. Comuni;
 - h. Province;
 - i. Autorità di Bacino Regionale della Calabria;
 - j. Enti Territoriali;
 - k. Enti subregionali;
 - l. Soggetti gestori di reti di monitoraggio locali;
- E. Stabilisce le modalità con le quali interagire con i seguenti soggetti:
 - a. Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
 - b. Prefetture delle province calabresi;
 - c. Regione Basilicata.

La Deliberazione della Giunta Regionale **DGR n°472 del 24/07/2007** – Approva le linee guida per la Pianificazione Comunale di Emergenza di Protezione Civile e da indirizzo ai comuni che tutte le informazioni relative alla pianificazione comunale di emergenza siano inserite nel sistema informativo territoriale per la gestione delle emergenze, implementato dal Settore della Protezione Civile della Regione Calabria che effettuerà la validazione del piano stesso.

Essa è diretta ai Sindaci dei Comuni della Calabria e stabilisce le linee generali dell'organizzazione del sistema locale di protezione civile ed, in particolare, ha il duplice scopo di:

- fornire un indirizzo per la realizzazione dei piani comunali di emergenza, con un metodo di semplice comprensione, flessibile, e nel rispetto delle diverse problematiche dei territori soggetti ai diversi tipi di rischio.
- rendere omogenei i piani di emergenza comunale, in modo da agevolarne la comprensione e quindi l'operatività da parte di altri Enti e Strutture Operative.

L'Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri **n°3606 del 28/08/2007** dispone interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.

Questi interventi sono rivolti a preservare, monitorare, ripristinare il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali, e i centri abitati con le sue infrastrutture e il suo patrimonio edilizio pubblico e privato con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, allo scopo di contribuire il ritorno delle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonché di assicurare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Essa è diretta ai Sindaci dei Comuni interessati, nelle Regioni su indicate, e stabilisce che gli stessi predispongano i piani comunali di emergenza, tenendo conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine appunto di salvaguardare e assistere la popolazione. Inoltre dispone che il Commissario delegato ponga in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei Comuni esposti a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge n. 267/1998, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi.

La predisposizione di tali piani di emergenza da parte dei Comuni, necessita infine della perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibile incendi di interfaccia, nonché dell'organizzazione dei modelli di intervento, che dovrà essere effettuata dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo con il Coordinamento delle Regioni ed in collaborazione con le Province interessate, con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali.

Il Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile - **ottobre 2007** della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, contiene indicazioni pratiche per l'elaborazione di piani d'emergenza speditivi a livello locale e fornisce indicazioni affinché i comuni possano definire scenari di rischio con particolare riferimento agli incendi d'interfaccia ed agli eventi di natura idrogeologica ed idraulica.

Inoltre esso illustra i principali obiettivi da perseguire, che devono essere adattati alle realtà locali, nonché il modello di intervento che riporta le attività necessarie ad una efficace gestione dell'emergenza nel caso degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia, al fine di dotare i Comuni e le Province di un idoneo strumento di supporto previsionale e di valutazione, sia strumentale, attraverso la rete nazionale dei Centri Funzionali, sia non strumentale attraverso l'organizzazione dei presidi territoriali.

2 - LA STRUTTURA DEL PIANO

Secondo quanto previsto dal “Metodo Augustus” suggerito dal Dipartimento della Protezione Civile, il presente Piano Comunale si articola in tre parti:

1. parte A Generale;
2. parte B La pianificazione;
3. parte C Modello di intervento.

Nella Parte A *Generale*: si identificano i rischi presenti nel territorio comunale attraverso la valutazione dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, intendendo per pericolosità la possibilità che si verifichi un evento calamitoso di una certa intensità, per esposizione l'insieme degli elementi che possono essere danneggiati e per vulnerabilità la possibilità che gli elementi antropici subiscano danni sotto l'azione degli eventi calamitosi.

Nella Parte B *La pianificazione*: sono individuati i soggetti e le relative competenze necessarie a fornire un'adeguata risposta di protezione civile al verificarsi di un evento calamitoso. Per tutto ciò che concerne l'argomento nella sua forma generale si rimanda alle pagine che seguono, mentre la trattazione per ogni singolo rischio analizzato sarà invece raggruppata in fascicoli separati, in modo tale da garantire una più chiara e speditiva lettura.

Nella Parte C *Modello di intervento*: è riportata l'organizzazione delle azioni durante la fase operativa per il coordinamento della risposta di protezione civile effettuata dai soggetti individuati nella parte B. Per tutto ciò che concerne l'argomento nella sua forma generale si rimanda alle pagine che seguono, mentre la trattazione per ogni singolo rischio analizzato sarà invece raggruppata in fascicoli separati, in modo tale da garantire una più chiara e speditiva lettura.

PARTE A - GENERALE

La raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, nonché l'acquisizione e/o l'elaborazione dei dati utili alla costruzione degli scenari di danno costituiscono le fondamenta del Piano e danno la probabile dimensione delle problematiche da affrontare e che possono interessare il territorio comunale e la popolazione residente.

3.1 LA CARTOGRAFIA DI BASE

Il primo passo effettuato è stato quello di acquisire tutta la cartografia, generale e tematica, recepita/acquisita dal Comune o da esso elaborata. La base cartografica di supporto al piano comunale di Protezione Civile, relativa al territorio comunale di Filadelfia, riguarda:

- Carta del territorio provinciale: scala 1:100.000 - IGM Edizione 1991 – Carta ufficiale dello Stato - Carta d'Italia Serie 1301
- Carta Tecnica Provinciale - scala 1:10.000 e Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000
- Aerofotogrammetrie del Ministero dell'Ambiente – scala 1:5.000 – volo anno 2006
- Analisi del Rischio Frane (fonte: P.A.I.): in scala 1:25.000;- IGM Edizione 1997 – Carta ufficiale dello Stato - Carta inventario dei centri abitati instabili – “Cartografazione e classificazione dei fenomeni franosi” - Carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio – “Perimetrazione delle aree a rischio e/o pericolo frana”;
- Analisi del Rischio Idraulico: (fonte: P.A.I.): in scala 1:25.000;- IGM Edizione 1997 – Carta ufficiale dello Stato - Perimetrazione aree a rischio idraulico in scala 1:100.000 (fonte: ARPACAL); in scala 1:25.000;- IGM Edizione 1997 – Carta ufficiale dello Stato -: Aree storicamente inondate - Aree vulnerate ed elementi a rischio idraulico - Perimetrazione delle aree a rischio idraulico;

3.2 LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Esprime l'estensione, la quantità e la qualità degli elementi antropici che compongono la realtà territoriale.

La valutazione riguarda l'esposizione del patrimonio architettonico che costituisce la memoria storica della città, degli edifici che al cui interno si svolgono attività agricole, commerciali, industriali, artigianali o turistiche costituenti la struttura portante dell'economia locale, gli edifici ad elevato grado di esposizione in quanto ospitanti funzioni strategiche o all'interno dei quali vi è una elevata concentrazione di persone.

Lo studio dell'esposizione tiene inoltre conto, fra gli elementi a rischio, della rete viaria ed infrastrutturale, della situazione aggiornata della rete idrica e dei serbatoi, della rete fognaria e degli impianti di depurazione, delle linee elettriche di alta tensione e delle cabine di trasformazione.

3.2.1 LA POPOLAZIONE, GLI EDIFICI STRATEGICI, LE ATTIVITÀ RICETTIVE, LE SCUOLE

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Filadelfia la popolazione residente al 01 gennaio 2011 risulta pari a 5.684 unità.

Oltre alla popolazione, quindi, i principali elementi esposti al rischio sono rappresentati dagli edifici strategici, dagli edifici di interesse strategico in caso di emergenza, dagli elementi puntuali di interesse strategico, dagli edifici ad elevata esposizione e a potenziale interesse strategico, dalle attività produttive;

Gli edifici strategici nel comune di Filadelfia sono:

5. Call center
6. Municipio - sede C.O.C.
7. Scuola materna
8. Scuola materna, elementare e palestra

9. Scuola media
10. Liceo scientifico
11. IPSIA
12. Scuola materna ed elementare - Montesoro
13. Scuola materna ed elementare - c.da Aloisi
14. Scuola materna ed elementare - c.da Mellace
15. Scuola materna ed elementare - c.da Scarro
16. Asilo nido
17. Ufficio postale
18. Ufficio postale - Montesoro
19. Biblioteca
20. Ex mattatoio - sede CRI
21. Casa di riposo per anziani
22. ASL
23. Carabinieri
24. Vigili urbani
25. Deposito comunale
26. Auditorium
27. Chiesa S. Barbara
28. Struttura della Curia
29. Chiesa evangelica
30. Chiesa di San Nicola
31. Chiesa di San Teodoro
32. Chiesa di San Francesco
33. Chiesa del Carmine
34. Chiesa Madonna delle Grazie
35. R.S.A.
36. Bocciofilo
37. Palazzetto dello Sport

3.3 LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ

Per tutto ciò che concerne la Valutazione della Pericolosità, definita come la possibilità che in una porzione di territorio si verifichi un evento calamitoso di una determinata intensità, la trattazione per ogni singolo rischio analizzato sarà invece raggruppata in fascicoli separati, in modo tale da garantire una più chiara e speditiva lettura.

3.4 LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ

Per tutto ciò che concerne la Valutazione della Vulnerabilità, definita come la propensione di un oggetto o organismo a subire danni in conseguenza del verificarsi di un evento calamitoso, la trattazione per ogni singolo rischio analizzato sarà invece raggruppata in fascicoli separati, in modo tale da garantire una più chiara e speditiva lettura.

PARTE B – LA PIANIFICAZIONE

3.5 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA OPERATIVA

Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza, nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, costituiscono i lineamenti della pianificazione.

Di seguito vengono sintetizzati gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione dell'emergenza a livello locale, e quindi, per la definizione del modello di intervento del piano di emergenza.

3.5.1 FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE

Il Piano di emergenza dovrà prevedere le modalità con le quali il Comune garantisce i collegamenti sia con la Regione e con la Prefettura – UTG, per la ricezione e la tempestività presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con le componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul territorio, per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità.

Il sistema dell'allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco.

3.5.2 COORDINAMENTO OPERATIVO LOCALE

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell'intera struttura comunale ed avvalersi delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile (L. 225/92) presenti in ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi.

PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE

A seguito dell'allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva, anche presso la stessa sede comunale, un presidio operativo, convocando la funzione tecnica di valutazione e pianificazione, per garantire un rapporto costante con la Regione e la Prefettura – UTG, un adeguato raccordo con la polizia municipale e le altre strutture deputate al controllo e all'intervento sul territorio e l'eventuale attivazione del volontariato locale.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all'amministrazione comunale.

Il Centro è organizzato in "funzione di supporto", ossia in specifici ambiti di attività che richiedono l'azione congiunta e coordinata di soggetti diversi; per ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e, con opportuno atto all'amministrazione comunale, il responsabile.

Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l'esigenza di richiedere supporto a Prefettura – UTG e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il Sindaco.

3.5.3 ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO TERRITORIALE

Il Piano di emergenza deve prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio.

L'attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l'azione, provvedono ad intensificarne l'attività in caso di criticità crescente verso i livelli elevati.

Il presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio operativo costituito dalla funzione tecnica di valutazione e pianificazione che già nella fase di attenzione costituisce la struttura di coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l'adozione delle conseguenti misure di salvaguardia.

3.5.4 FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI

L'efficace gestione dell'emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i collegamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio.

3.5.5 RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI – CONTROLLO DEL TRAFFICO

Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza della popolazione è obiettivo primario del Piano di emergenza individuare le possibili criticità del sistema vario in situazione di emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento.

3.5.6 MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Il Piano di emergenza deve definire le modalità di informazione alla popolazione in tempo di pace per prepararla ad affrontare un'eventuale situazione di emergenza, individuando i soggetti deputati a tale attività.

SISTEMI DI ALLARME PER LA POPOLAZIONE

Perché il Piano di emergenza possa realmente rivelarsi efficace e consentire le misure di salvaguardia della popolazione sarà necessario prevedere un sistema di allarme ad attivare su disposizione del Sindaco e sulla base del quale si avvieranno le operazioni di evacuazione.

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Per garantire l'efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione, con la relativa assistenza, il piano deve prevedere un aggiornamento costante del censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riguardo alla individuazione della persone non autosufficienti e la disponibilità dei mezzi di trasporto, anche facendo ricorso a ditte autorizzate per il trasferimento della popolazione, priva di mezzi propri, verso i centri e le aree di accoglienza.

AREE DI EMERGENZA

Nella pianificazione comunale, all'interno del territorio comunale, è necessario individuare aree destinate a scopi di protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile (Ufficio Emergenze), distingue le aree di emergenza in:

- **aree di attesa:** luoghi dove viene garantita la prima assistenza alla popolazione immediatamente dopo l'evento calamitoso. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e rimarrà in attesa fino all'allestimento delle aree di accoglienza;
- **aree di accoglienza:** luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni per brevi, medi e lunghi periodi;
- **area di ammassamento soccorritori e risorse:** luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso alla popolazione.

3.5.7 RIPRISTINO DEI SERVIZI ESSENZIALI

Per assicurare la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza, nonché per ridurre al minimo i disagi per la popolazione, il piano deve stabilire le modalità più rapide ed efficaci per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al successivo ripristino.

3.5.8 SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A RISCHIO

L'individuazione e la determinazione dell'esposizione al rischio delle strutture ed infrastrutture consente di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative nel modello d'intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo prioritario di tali azioni consiste nel ridurre le conseguenze, sanitarie e socio economiche sulla popolazione, dovute a crolli, esposizioni ed altri effetti calamitosi.

PARTE C – IL MODELLO DI INTERVENTO

Ai fini della organizzazione della gestione delle emergenze il piano prevede un modello di pianificazione semplice e flessibile per fronteggiare situazioni complesse ed estreme.

Nell'ambito delle attività di soccorso ed assistenza di specifica competenza, il Prefetto si avvale di strumenti di coordinamento che sono chiamati ad operare solo per i tempi della emergenza e sono:

- Il sistema di **Comando e di Controllo (DICOMAC)** si attiva in caso di emergenza al livello provinciale. In tal caso è messo in azione sia il Centro Operativo Misto che il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), e la sala operativa provinciale. Per lo svolgimento di tutte le attività operative di soccorso immediato alla popolazione, qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco. Il Prefetto, per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza (prevista dall'art. 14 della L. 225/92), si avvale del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), della Sala operativa e del Centro Operativo Misto (C.O.M.). Il CCS è il massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile al livello provinciale. E' composto dai responsabili di tutte le componenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale.
- Il **Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)**, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, si articola in componenti fisse e componenti eventuali. Le *componenti fisse* sono di norma Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Esercito, Corpo Forestale dello Stato, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Regione, Amministrazione Provinciale competente, Comuni, Capi settore dei COM, ASL competente per territorio, 118 competente per territorio, Croce Rossa Italiana, Organizzazioni di Volontariato. Le *componenti eventuali* sono principalmente i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole, etc.). La Sala operativa della Prefettura è retta da un rappresentante del Prefetto ed è organizzata per 14 funzioni di supporto (tecnica e di pianificazione, sanità, assistenza sociale e veterinaria, mass media ed informazione, volontariato, materiali e mezzi, trasporto, circolazione e viabilità, telecomunicazioni, servizi essenziali, censimento danni a persone e cose, strutture operative S.a.R, enti locali, materiali pericolosi, assistenza alla popolazione, coordinamento centri operativi): esse rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. La Sala Operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri Operativi Misti (COM) istituiti dal Prefetto e con l'analoga Sala operativa del Servizio Protezione Civile della Regione.
- Il **Centro Operativo Misto (COM)** è una struttura operativa decentrata, costituita con decreto prefettizio e retta da un rappresentante del Prefetto. I compiti fondamentali attribuiti al COM sono i seguenti:
 - o -fornire tutte le possibili informazioni ed ogni forma di collaborazione, anche amministrativa, ai Sindaci e alle comunità locali mantenendosi in permanente contatto con il Centro coordinamento soccorsi e la Sala operativa della Prefettura;
 - o assicurare la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri ed ogni altro intervento assistenziale alle popolazioni sinistrate;
 - o disciplinare l'attività di soccorso tecnico e di ripristino dei servizi;
 - o sovrintendere all'ordine pubblico locale;
 - o coordinare l'attività dei Sindaci.

Il COM ha una struttura analoga al CCS, è organizzato per funzioni di supporto (14 al livello provinciale) che rappresentano le singole risposte operative in loco. Il COM va attivato in qualsiasi tipo di emergenza che richiede un coordinamento di iniziative tra più comuni o aree coinvolte da un evento calamitoso. Di particolare rilevanza sono le esercitazioni, che devono avere lo scopo di verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate prevedibili, la prontezza e l'adeguatezza della risposta di tutte le strutture operative facenti parte del modello di intervento, così come previsto dal Piano. L'organizzazione di un'esercitazione deve considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei tempi di attivazione delle procedure di intervento, dei materiali e mezzi necessari per le operazioni, delle modalità di informazione alla popolazione,

delle aree di ammassamento, di attesa, di accoglienza o ricovero, etc.), gli scenari previsti, le strutture operative coinvolte.

- Il **Centro Operativo Comunale (COC)** è una struttura operativa comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. Essa è retta dal Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, ed è organizzata per 9 funzioni di supporto, queste rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a carattere comunale. Ognuno di essi provvederà in tempo di pace ad aggiornare i dati relativi alla propria funzione ed alle procedure, mentre in emergenza a coordinare gli interventi della Sala Operativa relativamente al proprio settore. Il Sindaco, in relazione all'evento, attiverà le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione dell'emergenza, per cui ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilievo differente a seconda degli effetti a causati dal singolo evento calamitoso. Le **funzioni di supporto** sono le seguenti:

1. **Funzione n° 1: Tecnico Scientifico – Pianificazione:** Ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui è richiesta l'analisi conoscitiva del fenomeno ed un'interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio. E' demandata al tecnico del Comune che si avvarrà del personale del Comune e di professionisti del luogo. Di tale funzione possono far parte oltre ai tecnici comunali, quelli provinciali, regionali, le comunità montane, i responsabili delle reti di monitoraggio locali, le unità operative dei Gruppi nazionali e Uffici Periferici dei Servizi Nazionali. Il responsabile di tale funzione ha il compito di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.
2. **Funzione n° 2: Sanità, Assistenza sociale e veterinaria:** Gestisce tutti gli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. E' demandata solitamente al rappresentante del Servizio Sanitario Locale. Di tale funzione fanno parte le A.S.L., la C.R.I., il Volontariato socio-sanitario. Essi gestiranno il P.M.A. (posto medico avanzato) ubicato generalmente presso la Guardia Medica, se ritenuta idonea o presso altra struttura. Nell'ambito di questa funzione è previsto un gruppo per la ricerca dei feriti e dispersi, utilizzando i militari presenti nel Comando dei Carabinieri, il Volontariato e gli infermieri professionali.
3. **Funzione n° 3: Volontariato:** Si occupa della gestione e del coordinamento dei volontari, destinando uomini e mezzi al supporto delle operazioni di presidio, salvaguardia, soccorso ed assistenza. Il Coordinatore del Volontariato si coordinerà con le altre organizzazioni di Volontariato provenienti dai altri Enti territoriali e supporterà le attività di emergenza previste nelle funzioni di supporto secondo le specifiche aree di competenza. Il Coordinatore, provvederà in tempo di pace ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette organizzazioni.
4. **Funzione n° 4: Materiali e Mezzi:** Si occupa della gestione delle risorse disponibili in ambito comunale, fornendo un quadro aggiornato delle disponibilità in emergenza. Questa funzione attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili, appartenenti al Comune, ad Enti, ad imprese o privati cittadini, viene attivata dal tecnico comunale il quale attiva le imprese dichiaratasi disponibili per intervenire con i loro mezzi per il ripristino della viabilità. Le linee di fuga ed eventuale ripristino della viabilità sui ponti dichiarati a rischio o vulnerabili. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato ecc., deve avere, attraverso l'aggiornamento semestrale, un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili divise per aree di stoccaggio. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non può essere fronteggiata al livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto. Partecipano a tale funzione anche le aziende pubbliche e private, il Volontariato, la CRI, le risorse dell'amministrazione locali.
5. **Funzione n° 5: Servizi essenziali ed attività scolastiche:** Garantisce la funzionalità dei servizi essenziali, anche in emergenza, coordinando i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio. A questa funzione prenderanno parte tutti i rappresentanti dei servizi essenziali (energia elettrica, gasmetano, acqua, rete fognaria, ecc.) erogati sul territorio comunale. Mediante i

Compartimenti territoriali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. Riteniamo che il coordinamento di questa funzione spetti al tecnico comunale, il quale si avvarrà della collaborazione dell'addetto all'acquedotto ed alla fognatura, alla nettezza urbana. Dovranno essere previste inoltre esercitazioni nelle quali i singoli Enti preposti all'erogazione dei servizi stabiliranno il concorso di uomini e mezzi per la messa in sicurezza degli impianti e per il ripristino delle erogazioni. Fanno parte di tale funzione i tecnici dell'Enel, SNAM, Gas, Acquedotto, smaltimento rifiuti, Aziende municipalizzate, ditte di distribuzione carburante.

6. **Funzione n° 6: Censimento danni a persone e cose:** Si occupa del censimento dei danni a persone e cose al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento. Questa funzione è importante per poter stabilire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per poter stabilire gli interventi di emergenza. Per questa funzione il coordinatore si avvarrà dei funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune, del Genio Civile, della collaborazione del Carabinieri e del Volontariato locale, nonché dei servizi provinciali della protezione civile regionale, esperti del settore sanitario, industriale e commerciale, nonché di squadre miste di tecnici dei vari enti per le verifiche speditive di stabilità. Partecipano a tale funzione le squadre comunali di rilevamento appartenenti ai Comuni, alle Comunità Montane, alla Provincia, alla Regione, ai Vigili del Fuoco, ai Gruppi Nazionali ed ai Servizi Tecnici Nazionali. Il censimento dei danni è riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia.
 7. **Funzione 7: Strutture Operative Locali:** Si occupa del coordinamento delle varie strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Il responsabile di questa funzione dovrà coordinare le varie strutture operative presenti presso il CCS e i COM: Corpo Nazionale dei VVFF, Forze Armate, Forze dell'Ordine, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Tecnici Nazionali, Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica, Croce Rossa Italiana, Strutture del Servizio Sanitario nazionale, Organizzazioni del volontariato.
 8. **Funzione 8: Telecomunicazioni:** Si occupa dell'approntamento e del coordinamento in emergenza di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile anche in caso di eventi di notevole gravità. Il rappresentante di questa funzione è normalmente un esperto di telecomunicazioni. Tale funzione dovrà, di concerto con il responsabile delle aziende di telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante dell'associazione di radioamatori presente sul territorio, organizzare una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità. Fanno parte di tale funzione anche i tecnici della Telecom ed i radioamatori.
 9. **Funzione 9: Assistenza alla popolazione:** Si occupa di fronteggiare le esigenze della popolazione colpita dall'evento anche mediante la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per fornire i servizi necessari. Questa funzione consente di dare tutte quelle notizie indispensabili per fronteggiare le esigenze della popolazione la quale si prevede subirà dei traumi molto forti sia a livello fisico che psichico. Per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà presiedere questa funzione un funzionario del Comune che abbia conoscenza del patrimonio abitativo locale, della ricettività turistica alberghiera, nonché della presenza di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della popolazione. Relativamente all'aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. Si dovranno anche censire a livello nazionale e locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare. Fanno parte di tale funzione gli Assessorati competenti al livello Comunale, Provinciale, Regionale ed il volontariato Socio-sanitario, FFAA, Min. Interno, Cri, Regione, Province, Comune.
- **Sistema di Comando e Controllo.** Il Sindaco, in qualità di autorità Comunale di Protezione Civile al verificarsi dell'evento sismico nell'ambito del territorio del suo Comune si reca nella sala operativa del **Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**, comunica la sua attivazione al Prefetto, coordina i servizi di soccorso e di assistenza della popolazione colpita tramite l'attivazione delle funzioni di supporto, predispone i presidi e la vigilanza nelle aree di attesa e di ricovero. Il Sindaco, in relazione all'evento, attiverà le funzioni di supporto

ritenute necessarie per la completa gestione dell'emergenza. La Sala delle funzioni di supporto prevede 9 responsabili, ciascuno per una singola funzione, nel caso in cui l'evento interessa solo il territorio comunale. Ognuno di essi provvederà in tempo di pace ad aggiornare i dati relativi alla propria funzione ed alle procedure, mentre in emergenza a coordinare gli interventi della Sala Operativa relativamente al proprio settore. Durante l'emergenza, i referenti delle varie funzioni, saranno di supporto al Sindaco o al coordinatore del C.O.C. al fine di intervenire nel modo più efficace nelle varie situazioni che possano presentarsi. Il Modello di Intervento rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio. Sono state individuate le azioni da compiere come risposta di protezione civile, suddivise secondo le aree di competenza delle funzioni di supporto previste. Il modello d'Intervento si rende operativo attraverso l'attivazione da parte del Sindaco responsabile del C.O.C. (Centro Operativo Comunale).

- **Attivazioni in emergenza.** In particolare, i primi interventi in caso di emergenza previsti dal sistema di Comando e di Controllo possono riguardare:
 1. predisposizione di squadre di controllo (cancelli) per l'accesso al centro urbano . La presente operazione sarà attivata all'interno del COC, costituita da squadre composte da: vigili urbani, forze di polizia municipale, volontari.
 2. predisposizione di squadre lungo le vie di accesso alle aree di raccolta segnalate con apposita cartellonistica, contrassegnata dal colore verde. La presente operazione verrà diretta (o guidata) da apposite squadre composte da vigili urbani, volontari, forze di polizia municipale.
 3. Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di raccolta attraverso l'invio immediato di un primo gruppo di volontari, vigili urbani, polizia municipale, personale medico, nelle aree di attesa per focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi. Quest'operazione serve da incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione colpita. Si provvederà alla distribuzione di generi di prima necessità quali acqua, latte, pane, coperte e indumenti (a seconda della stagione climatica), tele plastificate che possano utilizzarsi come creazione di rifugio o primo ricovero.
 4. Organizzazione del pronto intervento assicurata dal gruppo SAR composto da vigili del fuoco, personale medico e volontari, per la ricerca e primo soccorso dei cittadini rimasti bloccati sotto le macerie.
 5. Ispezione e verifica di agibilità della security-line per consentire, nell'immediato, l'organizzazione complessiva dei soccorsi. Per tale operazione sarà dato mandato all'ufficio tecnico comunale, in collaborazione con altri soggetti.
 6. Assistenza ai feriti In presenza di feriti gravi o comunque necessitati di interventi di urgenza medico - infermieristico può utilizzarsi il preposto PMA (punto medico avanzato).
 7. Assistenza a persone anziani, bambini e soggetti portatori di handicap. La popolazione troverà ospitalità e prima accoglienza presso l'Area di ricovero indicata sulla cartellonistica in colore rosso, e già precedentemente segnalata alla popolazione con iniziative di formazione e informazione.
- **Procedura operativa.** La procedura operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco in qualità di autorità di protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano. Tali attività possono essere ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito delle funzioni di supporto o in altre forme di coordinamento che il Sindaco ritiene più efficaci sulla base delle risorse disponibili. Le attività che il Sindaco deve perseguire per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano possono essere sintetizzati con riferimento alle quattro fasi operative in cui è suddiviso l'intervento di protezione civile nel seguente modo:
 1. Nello **STATO DI ATTENZIONE** il Sindaco avvia le comunicazioni con le strutture operative locali presenti sul territorio, la Prefettura – UTG, la Provincia e la Regione;
 2. Nella fase di **PREALLARME** la struttura comunale attiva il presidio operativo;
 3. Nella fase **ALLARME** il Sindaco attiva il centro operativo comunale e dispone sul territorio tutte le risorse disponibili propedeutiche alle eventuali attività di soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione;
 4. Nella fase di **SOCCORSO** vengono eseguite le attività di soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione.